

Informativa sul tributo NUOVA IMU anno 2022 ACCONTO e SALDO

La **Nuova Imposta Municipale Propria (IMU)** per l'anno 2022 è disciplinata dalla Legge 160/2019. **Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili.**

Di seguito indichiamo alcune casistiche non esaustive di applicazione e riduzione dell'imposta:

Abitazione principale: Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della L. 160/2019 s.m.i., non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Per abitazione principale si intende, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Fattispecie equiparate all'Abitazione Principale:

La casa familiare assegnata **al genitore affidatario dei figli**, a seguito di **provvedimento del giudice** che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, **il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario** stesso.

Su decisione del singolo Comune, l'unità immobiliare **posseduta** da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

• Beni merce: a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU (comma 751).

□ Fabbricati Rurali Strumentali sono soggetti ad IMU. Per gli immobili rurali classificati nel gruppo catastale D **non** opera riserva a favore dello Stato.

• Area fabbricabile soggetta ad IMU. Si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;

• Terreni agricoli soggetti ad IMU. Si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. (tranne quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004).

ACCONTO E SALDO ANNO 2022

L'Amministrazione Comunale ha approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 15.12.2021 le Nuove aliquote IMU anno 2022 sono rimaste invariate rispetto all'anno 2021.

SCADENZA ACCONTO IMU: 16 GIUGNO 2022 con possibilità di pagamento in un'unica soluzione

SCADENZA SALDO IMU: 16 DICEMBRE 2022

IL VERSAMENTO TRAMITE MODELLO F24 PUO' ESSERE EFFETTUATO PRESSO QUALSIASI ISTITUTO DI CREDITO O UFFICIO POSTALE (senza commissioni).

Se nel corso del 2022, intervenissero modifiche alla proprietà degli immobili, il contribuente dovrà recarsi presso l'ufficio Tributi comunale per la determinazione del nuovo calcolo del versamento che dovrà essere versato a saldo.

L'Ufficio tributi è aperto al pubblico nella giornata del lunedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.-tel. 0444 635151

E' possibile inviare e-mail a: ragioneria@comune.montegaldella.vi.it o info@comune.montegaldella.vi.it

SI RIPORTA ESTRATTO ALIQUOTE E DETRAZIONI.

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 15/12/2021 (consultabile nel sito web del Comune di Montegaldella www.comune.montegaldella.vi.it - [atti on line – delibere](#)) sono state approvate, per l'anno 2022, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota per cento/ detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	1,03
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	1,03
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,03
Aree fabbricabili	1,03
Abitazioni tenute a disposizione	1,03
Altri immobili	1,03
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola	0,10
Immobili merce	0,24
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00